

# Ordinanza del DDPS sull'identificazione militare

del 29 novembre 2013 (Stato 1° gennaio 2022)

---

*Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS),*

*d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze,*

visto l'articolo 1 del decreto del Consiglio federale del 29 agosto 1952<sup>1</sup> concernente l'applicazione nell'esercito delle Convenzioni di Ginevra,

*ordina:*

## Sezione 1: Disposizioni generali

### Art. 1            Oggetto

La presente ordinanza regola l'allestimento e la consegna delle tessere d'identità militari grigia e blu (tessere d'identità) nonché della targhetta di riconoscimento militare.

### Art. 2            Basi

Le tessere d'identità e la targhetta di riconoscimento sono consegnate in applicazione:

- a. della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949<sup>2</sup> per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna;
- b. della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949<sup>3</sup> per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare;
- c. della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949<sup>4</sup> relativa al trattamento dei prigionieri di guerra;
- d. della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949<sup>5</sup> per la protezione delle persone civili in tempo di guerra;
- e. del Protocollo aggiuntivo dell'8 giugno 1977<sup>6</sup> alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali;

RU 2013 4469

1 RS 518.0

2 RS 0.518.12

3 RS 0.518.23

4 RS 0.518.42

5 RS 0.518.51

6 RS 0.518.521

- f. del Protocollo aggiuntivo dell'8 giugno 1977<sup>7</sup> alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali;
- g. del Protocollo aggiuntivo dell'8 dicembre 2005<sup>8</sup> alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo all'adozione di un segno distintivo addizionale.

### **Art. 3**                   Contenuto e forma

Il contenuto e la forma delle tessere d'identità e della targhetta di riconoscimento devono soddisfare i requisiti delle quattro Convenzioni di Ginevra e dei tre Protocolli aggiuntivi.

### **Art. 4<sup>9</sup>**                   Utilizzazione

<sup>1</sup> In caso di conflitto armato, le tessere d'identità e la targhetta di riconoscimento servono a proteggere il titolare e come prova della sua nazionalità e identità ai sensi delle Convenzioni di Ginevra.

<sup>2</sup> Le tessere d'identità e la targhetta di riconoscimento sono vevoli dal momento della consegna.

<sup>3</sup> Non è consentito utilizzare le tessere d'identità nella vita civile.

<sup>4</sup> La targhetta di riconoscimento può essere portata anche nella vita civile.

<sup>5</sup> Le tessere d'identità e la targhetta di riconoscimento fanno parte dell'equipaggiamento personale.

## **Sezione 2: Dati sulle tessere d'identità e sulla targhetta di riconoscimento**

### **Art. 5**                   Dati sulle tessere d'identità

<sup>1</sup> La tessera d'identità grigia contiene:

- a. il numero AVS<sup>10</sup> come numero di matricola;
- b. il cognome;
- c. il nome; in caso di più nomi, solo quello usuale;
- d. la data di nascita con giorno, mese, anno;
- e. il grado militare o eventualmente la funzione d'ufficiale;

<sup>7</sup> RS **0.518.522**

<sup>8</sup> RS **0.518.523**

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4937).

<sup>10</sup> Nuova espr. giusta l'all. n. II 22 dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 800). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

- f. la firma;
- g. il bollo del Comando Istruzione<sup>11</sup>.

<sup>2</sup> La tessera d'identità blu contiene inoltre:

- a. la statura, il colore degli occhi e dei capelli;
- b. i segni particolari;
- c. una fotografia recente, formato passaporto;
- d. la funzione militare, se dà diritto alla tessera blu.

#### **Art. 6**            Dati sulla targhetta di riconoscimento

La targhetta di riconoscimento contiene:

- a. sul recto:
  - 1. il numero AVS come numero di matricola,
  - 2. il cognome,
  - 3. il nome; in caso di più nomi, solo quello usuale,
  - 4. la data di nascita con giorno, mese, anno;
- b. sul verso:
  - 1. la designazione «CH»,
  - 2. la croce svizzera.

#### **Art. 7**            Coincidenza con il libretto di servizio

I dati delle tessere d'identità e della targhetta di riconoscimento devono coincidere con i dati iscritti nell'attestato militare di adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare (libretto di servizio).

#### **Art. 8**            Raccolta dei dati

<sup>1</sup> I dati necessari per le tessere d'identità e la targhetta di riconoscimento sono ottenuti dal Sistema di gestione del personale dell'esercito e della protezione civile (PISA).<sup>12</sup>

<sup>2</sup> I dati di persone non registrate nel PISA sono raccolti presso le aziende militari.

<sup>11</sup> Nuova espr. giusta il n. I dell'O del DDPS del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4937). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4937).

### Sezione 3: Consegna e ritiro

#### Art. 9 Consegna

<sup>1</sup> Le tessere d'identità vengono consegnate unicamente durante il servizio attivo o per ordine del capo dell'esercito.

<sup>2</sup> Ricevono la tessera d'identità grigia:

- a. i militari e tutte le altre persone impiegate nell'esercito;
- b. il personale di imprese private e di stabilimenti e aziende militari per i quali il Consiglio federale, sulla base dell'articolo 81 della legge militare del 3 febbraio 1995<sup>13</sup> (LM), ha decretato l'esercizio militare;
- c. le persone attribuite o assegnate all'esercito secondo l'articolo 6 LM;
- d. i membri del Corpo delle guardie di confine per i quali il Consiglio federale disciplina, secondo l'articolo 110 capoverso 4 LM, la consegna dell'equipaggiamento personale.

<sup>3</sup> Ricevono la tessera d'identità blu:

- a. il personale sanitario dell'esercito;
- b. gli altri militari incorporati in formazioni sanitarie o della Croce Rossa;
- c. il personale dell'assistenza spirituale dell'esercito;
- d. gli aiuti sanitari volontari.<sup>14</sup>

<sup>4</sup> Ricevono una targhetta di riconoscimento:

- a. dopo il reclutamento:
  1. i militari,
  2. gli aiuti sanitari volontari,
  3. i membri del Corpo delle guardie di confine,
  4. le persone che prestano servizio di promovimento della pace;
- b. in occasione del servizio attivo o su ordine del capo dell'esercito:
  1. tutte le altre persone impiegate nell'esercito,
  2. il personale di imprese private e di stabilimenti e aziende militari per i quali il Consiglio federale, sulla base dell'articolo 81 LM, ha decretato l'esercizio militare,
  3. le persone attribuite o assegnate all'esercito secondo l'articolo 6 LM.

<sup>5</sup> In caso di servizio di difesa nazionale, le persone di cui al capoverso 4 ricevono una seconda targhetta di riconoscimento identica alla prima targhetta consegnata.

<sup>6</sup> La consegna delle tessere d'identità e della targhetta di riconoscimento è di competenza del rispettivo centro logistico o punto di ristabilimento della Base logistica dell'esercito (BLEs).

<sup>13</sup> RS 510.10

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4937).

<sup>7</sup> La tessera d'identità e la targhetta di riconoscimento sono consegnate al personale di imprese private e di stabilimenti e aziende militari soltanto dopo che è stato decretato l'esercizio militare. La consegna compete alle imprese private nonché agli stabilimenti e alle aziende militari.

**Art. 10** Iscrizione nel libretto di servizio

<sup>1</sup> La targhetta di riconoscimento viene iscritta nel libretto di servizio dal centro logistico o dal punto di ristabilimento della BLEs.

<sup>2</sup> Le iscrizioni già presenti nel libretto di servizio non vengono né aggiornate né sostituite.

**Art. 11** Rilascio di nuove tessere d'identità e targhette di riconoscimento in caso di modifica dei dati personali

<sup>1</sup> In caso di modifica dei dati personali, il Comando Istruzione allestisce gratuitamente nuove tessere d'identità e una nuova targhetta di riconoscimento.

<sup>2</sup> Il comandante di circondario o l'organo amministrativo competente che procede alla modifica dei dati personali nel libretto di servizio, trasmette le modifiche nonché la vecchia targhetta di riconoscimento e le vecchie tessere d'identità al Comando Istruzione.

<sup>3</sup> I cambiamenti di grado o di funzione d'ufficiale sono iscritti nelle tessere d'identità dall'organo competente per i compiti di controllo secondo gli articoli 102–105 dell'ordinanza del 22 novembre 2017<sup>15</sup> concernente l'obbligo di prestare servizio militare.<sup>16</sup>

**Art. 12** Perdita

Le tessere d'identità e le targhette di riconoscimento perse o danneggiate sono sostituite. La loro sostituzione deve essere richiesta al Comando Istruzione mediante il modulo 36.003:<sup>17</sup>

- a. durante il servizio: per il tramite del comandante sotto i cui ordini è prestato il servizio;
- b. fuori del servizio: per il tramite del comandante di circondario, del caposezione militare, del centro logistico, del punto di ristabilimento della BLEs o dalla persona interessata.

**Art. 13** Ritiro

<sup>1</sup> In caso di ritiro dell'equipaggiamento personale, si procede come segue:

<sup>15</sup> RS 512.21

<sup>16</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4937).

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4937).

- a. in caso di proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare, le tessere d'identità vengono distrutte;
- b. dopo un servizio attivo, le tessere d'identità vengono conservate con l'equipaggiamento personale.

<sup>2</sup> Se la persona non possiede altri oggetti d'equipaggiamento, l'organo amministrativo che ritira l'equipaggiamento invia le tessere d'identità al Comando Istruzione indicando il motivo del ritiro.

<sup>3</sup> La targhetta di riconoscimento non viene ritirata.

## Sezione 4: Allestimento

### Art. 14

<sup>1</sup> Su ordine dell'Assemblea federale in caso di servizio attivo o su ordine del capo dell'esercito negli altri casi, al Comando Istruzione dispone l'allestimento delle tessere d'identità.

<sup>2</sup> Sono competenti per l'allestimento:

- a. delle tessere d'identità, l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica;
- b. della targhetta di riconoscimento, armasuisse.

<sup>3</sup> Se un cambiamento della funzione militare, un trasferimento o una nuova incorporazione esige il rilascio di tessere d'identità, l'organo amministrativo che deve eseguire la mutazione invia il libretto di servizio al Comando Istruzione per l'allestimento delle tessere d'identità.

## Sezione 5: Disposizioni finali

### Art. 15 Esecuzione

Il Comando Istruzione è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

### Art. 16 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 28 novembre 1996<sup>18</sup> sulle tessere d'identità e la targhetta di riconoscimento militari è abrogata.

### Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

<sup>18</sup> [RU 1997 177]